

# I principi direttivi per la revisione del codice di diritto canonico

Giuseppe DALLA TORRE

## 1. *Il Concilio ed il codice*

L'intenzione di procedere alla revisione del codice di diritto canonico, com'è noto, fu manifestata da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 ai cardinali, riuniti presso la basilica di San Paolo fuori le mura, congiuntamente alla determinazione di indire il Concilio ed il Sinodo romano. L'annuncio veniva poco tempo dopo l'elezione del cardinale Roncalli al soglio pontificio e fu subito avvertito com'espressione programmatica di un pontificato non destinato alla mera gestione, come da parte di molti si era pensato guardando all'età avanzata del nuovo Pontefice, ma profondamente innovatore.

Tuttavia al momento dell'annuncio non erano prevedibili l'ambito ed i limiti dell'opera d'aggiornamento del diritto della Chiesa. Dai più si pensava piuttosto ad interventi settoriali, su specifiche materie, volto ad ammodernare quelle parti del codice di diritto canonico del 1917 che apparivano non più rispondenti alle esigenze che i tempi nuovi ponevano alla Chiesa, ovvero a colmare le lacune che lo scorrere del tempo aveva messo in evidenza nel codice che era stato voluto da s. Pio X e promulgato da Benedetto XV<sup>1</sup>. Del resto lo stesso Giovanni XXIII aveva parlato di «revisione» del codice piano-benedettino, non di nuova codificazione, tanto che l'organismo appositamente costituito, il 28 marzo 1963, per procedere al rinnovamento del diritto canonico, fu denominato Pontificia Commissione per la revisione del codice di diritto canonico.

Invero a conclusione della prima sessione plenaria della Commissione, avvenuta il 12 novembre 1963, a Concilio ormai iniziato, i cardinali componenti della

---

1. Sul codice del 1917 cfr. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 227s. e riferimenti bibliografici.

stessa avvertirono la necessità di differire i lavori formali per la revisione del codice a dopo la conclusione del Concilio, perché sarebbe stato del tutto incongruo procedere nel lavoro di rinnovamento del diritto della Chiesa mentre l'assise conciliare era in corso e con la previsione che i deliberati conciliari avrebbero potuto incidere grandemente nel rinnovamento legislativo.

In effetti, una delle caratteristiche immediatamente rilevabili nel codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo II con la cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, ed in vigore dal 27 novembre dello stesso anno, è quella di essere per molti aspetti profondamente diverso dal codice che per oltre un sessantennio aveva retto la comunità ecclesiale. Una diversità non solo formale, nella struttura della nuova codificazione, ma anche sostanziale, nei contenuti normativi che la integravano. In un certo senso il distacco tra nuove e vecchie norme appare più accentuato tra la codificazione del 1983 e quella del 1917, che non tra questa ed il diritto previgente, perché in fondo la grande novità del legislatore del 1917 era stata quella di trasfondere nel moderno strumento del codice il complesso delle norme canoniche già da tempo emanate, specie quelle applicative dei deliberati del Vaticano I e, soprattutto, del Concilio di Trento; il legislatore del 1983, viceversa, ha dovuto procedere all'armonizzazione del diritto canonico con i principi del Vaticano II.

Del resto lo stesso Giovanni Paolo II, nel corso della cerimonia ufficiale di presentazione del nuovo codice, il 3 febbraio 1983, osservava che «i postulati conciliari, come le direttive pratiche tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo codice esatti e puntuali riscontri, a volte persino verbali»; ed aggiungeva: «vorrei solo invitarvi, a titolo di saggio, a mettere in parallelo il capitolo II della *Lumen gentium* ed il libro II del *Codex*: comune ad entrambi, anzi identico, ne è il titolo: *De populo Dei*».

Nella cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, poi, lo stesso Giovanni Paolo II scriveva: «lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio *canonistico* questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare». Aggiungeva che «si potrebbe anzi affermare che da qui proviene anche quel carattere di complementarità che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due Costituzioni, dogmatica *Lumen gentium* e pastorale *Gaudium et spes*. Ne risulta che ciò che costituisce la "novità" fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce altresì la "novità" del nuovo Codice»<sup>2</sup>.

---

2. Per i rapporti fra nuova codificazione e Concilio Vaticano II cfr. J.B. BEYER, *Il codice del Vaticano II. Dal Concilio al codice*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1984.

## *2. I principi direttivi della revisione*

Lo sforzo d'armonizzazione del diritto canonico ai principi conciliari ha prodotto, tra l'altro, una notevole accentuazione delle distinzioni e delle particolarità del codice canonico rispetto alle moderne codificazioni civili<sup>3</sup>. E ciò laddove i codificatori del 1917, nella loro pur altamente meritoria opera di sistemazione della secolare normativa canonica, avevano piuttosto avvicinato il diritto canonico ai diritti secolari, assimilando tra l'altro partizioni, categorie, concetti propri della moderna dottrina giuridica e dei moderni codici secolari, con l'effetto —giustamente sottolineato dagli studiosi— di segnare il punto storico di più netta separazione tra la teologia ed il diritto canonico, ed all'opposto di maggior avvicinamento del diritto canonico ai diritti secolari.

L'armonizzazione del diritto canonico ai deliberati conciliari è avvenuta seguendo alcune linee direttive individuate dalla Commissione per la revisione del codice di diritto canonico e sottoposte, per ordine di Paolo VI, allo studio del Sinodo dei Vescovi del 1967. Si tratta dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem proponuntur*, approvati dall'assemblea sinodale il 7 ottobre 1967<sup>4</sup>.

Secondo quei principi, la revisione del codice avrebbe dovuto: mantenere l'indole giuridica del codice, così com'è postulata dalla stessa natura sociale della Chiesa; assicurare uno stretto coordinamento tra foro esterno e foro interno, in modo da evitare ogni conflitto tra i due; accentuare il carattere pastorale del diritto della Chiesa; conferire in via ordinaria ai Vescovi diocesani delle facoltà di dispensa dalle leggi generali precedentemente considerate facoltà straordinarie, riservando alla suprema autorità della Chiesa universale ed alle altre autorità superiori soltanto quelle cause che, per il bene comune, esigano una eccezione al principio della concessione; applicare nella Chiesa il principio di sussidiarietà, considerando tra l'altro che l'ufficio dei Vescovi con le potestà annesse è di diritto divino; migliorare la definizione e la tutela dei diritti della persona, tenendo conto della fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e della diversità d'uffici e funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della Chiesa; distinguere meglio le funzioni della potestà ecclesiastica —legislativa, amministrativa, giudiziale—, e curare particolarmente il diritto processuale, per una migliore tutela dei diritti soggettivi nella Chiesa; rivedere il principio della permanenza dell'indole territoriale nell'esercizio del governo ecclesiastico, in considerazione del fatto che le ragioni del moderno apostolato

---

3. Cfr. P. GROSSI, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 14 (1985) 587-599.

4. Cfr. «Communicationes» 1 (1969) 77-85. In merito si veda F. D'OSTILIO, *La storia del nuovo codice di diritto canonico. Revisione, promulgazione, presentazione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1983.

sembrano raccomandare unità giurisdizionali personali; mantenere il diritto penale, ma con generale riduzione delle sanzioni canoniche a pene *ferendae sententiae*, da infliggersi solo nel foro esterno, ed eliminazione al massimo delle pene *latae sententiae*, da infliggersi solo contro gravissimi delitti. L'ultimo dei *Principia* denotava l'esigenza di raccordare la struttura del nuovo codice ai suoi contenuti, con l'effetto che solo una volta individuati questi ultimi si sarebbe potuto procedere alla definitiva disposizione della nuova disposizione sistematica del codice.

A ben vedere il testo del nuovo codice promulgato nel 1983 manifesta una sostanziale e rigorosa fedeltà a queste linee direttive, anche se le scelte operate nella redazione del testo non sempre appaiono come le migliori possibili, in relazione all'esigenza di attuare le linee direttive stesse<sup>5</sup>.

### 3. *La valorizzazione della Chiesa particolare ed il problema delle circoscrizioni ecclesiastiche*

I principi direttivi della revisione del codice di diritto canonico esprimevano in particolare due esigenze: tradurre fedelmente nel diritto positivo della Chiesa l'ecclesiologia del Vaticano II; rispondere alle sollecitazioni conciliari per una più adeguata azione pastorale in rapporto alle nuove esigenze poste dal mondo contemporaneo. Ciò appare specialmente evidente nelle indicazioni relative al principio di sussidiarietà da un lato, alle modalità di determinazione dell'ambito d'esercizio del governo ecclesiastico dall'altro. In un caso come nell'altro, infatti, i principi direttivi della revisione concorrevano nella valorizzazione delle Chiese particolari, come realtà «*in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*» (cost. *Lumen gentium*, n. 23) e nello stesso tempo come realtà il cui buon governo contribuisce efficacemente al bene di tutta la Chiesa (*ivi*)<sup>6</sup>.

La valorizzazione della Chiesa particolare, che la nuova codificazione opera coerentemente con le istanze ecclesiologiche e pastorali del Concilio, introduce una diversa relazione fra criterio territoriale e criterio personale nella determinazione dell'ambito e dei limiti della potestà ecclesiastica<sup>7</sup>.

---

5. Per una valutazione generale al riguardo cfr. AA.VV., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano 2000.

6. Per alcuni approfondimenti al riguardo rinvio a G. DALLA TORRE, *Chiesa particolare e comunità politica*, Mucchi Editore, Modena 1983.

7. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in AA.VV., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa. Dalla prima alla seconda assemblea del Sinodo dei vescovi*, a cura di V. FAGIOLO-G. CONCETTI, Vallecchi, Firenze 1969, pp. 161s.

In proposito è opportuno ricordare che dopo il Concilio di Trento si era venuta affermando, sia nella trattatistica ecclesiologica sia in quella canonistica, soprattutto nell'ambito dello *jus publicum ecclesiasticum*, una dottrina ispirata a modelli e categorie proprie dello Stato moderno; cioè modelli e categorie in cui è dominante il principio della territorialità. Rispetto alle pretese giurisdizionalistiche degli Stati, ragioni difensive della *libertas Ecclesiae* e ragioni apologetiche avevano, insieme, favorito l'assimilazione analogica della figura giuridica della Chiesa a quella dello Stato: «*Ecclesia reipublicae comparatur*», si diceva, enfatizzando una formula elaborata già dalla canonistica classica. Con la conseguenza, tra l'altro, di una progressiva sopravvalutazione dell'elemento territoriale nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Si tratta di un processo che, per quanto attiene al diritto positivo, ebbe il suo culmine nella codificazione canonica del 1917. In questa, infatti, l'elemento territoriale veniva per apparire com'essenziale per la determinazione dell'ambito della potestà di giurisdizione. In altre parole la codificazione sembrava guardare al territorio come ad un dato individuante, ai vari livelli, gli elementi strutturali di una Chiesa articolata in circoscrizioni piuttosto che in comunità.

Anche in questo caso il Vaticano II produce una sensibile innovazione rispetto al passato. Rispetto alle tradizionali visioni ecclesiologiche e giuridiche il Concilio omette di menzionare il territorio com'elemento costitutivo o, comunque, individuante la Chiesa particolare e le sue articolazioni interne. Difatti nella definizione della diocesi data dal decreto *Christus Dominus* (n. 11), si dice che essa è «una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio». Analogamente il Vaticano II afferma che nelle singole comunità di fedeli i presbiteri «sotto l'autorità del Vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata» (*Lumen gentium*, n. 28).

La ricaduta sul piano giuridico di tale innovazione è inevitabile ed evidente al tempo stesso. Una volta definita la Chiesa come popolo di Dio, non è più possibile continuare a concepire le circoscrizioni ecclesiastiche come circoscrizioni territoriali; la territorialità cessa d'essere consustanziale ma diviene solo lo strumento ordinario — e quindi non inderogabile — per l'individuazione della comunità costituente una Chiesa particolare e, di conseguenza, dell'ambito di giurisdizione relativa.

Il codice di diritto canonico del 1983, pertanto, recependo gli insegnamenti conciliari e le direttive sinodali relative alla codificazione, precisa che «di regola», cioè ordinariamente, la porzione del popolo di Dio che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio; ma aggiunge subito dopo che «tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio pos-

sono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi» (can. 372).

Ciò significa che, per il futuro, potranno aversi nuovi esempi di Chiese particolari personali e non territoriali, al di là dei limitati casi che l'evoluzione storica ha conosciuto nel passato e che sono stati intesi come eccezioni alla regola della territorialità.

#### 4. *Tipologia delle circoscrizioni ecclesiastiche personali*

A trentacinque anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II ed a diciassette anni dalla promulgazione del nuovo codice di diritto canonico, le circoscrizioni ecclesiastiche a carattere personale individuabili nell'ordinamento canonico sono sostanzialmente quattro. Esse presentano attualmente una più o meno accentuata diversità di disciplina, rispetto al paradigma della diocesi posto dal codice<sup>8</sup>.

La prima fattispecie è data dalle diocesi personali, previste dal paragrafo 2 del ricordato can. 372, che hanno generalmente nella diversità di rito la loro ragione istitutiva.

La seconda fattispecie è costituita dagli Ordinariati militari, che non sono disciplinati dal codice. Difatti il can. 569 del codice prevede che i cappellani militari sono retti da legge speciale. Questa è intervenuta con la cost. ap. *Spirituali militum curae* del 21 aprile 1986, che ha disposto la giuridica assimilazione degli Ordinariati militari o castrensi alle Diocesi.

Seguono poi gli Ordinariati latini per i fedeli di rito orientale: la loro disciplina non è contenuta né in leggi generali né in leggi speciali aventi carattere generale. Si tratta di circoscrizioni personali aventi la generica denominazione di «Ordinariati apostolici», le quali sono disciplinate di volta in volta all'atto dell'erezione da parte della Santa Sede, mediante decreto della Congregazione per le Chiese orientali. Si tratta di un provvedimento che ha carattere normativo singolare, con il quale è determinata la natura della potestà dell'Ordinario, il coordinamento con l'Ordinario del luogo e con la gerarchia cattolica orientale. Molto diversificata risulta essere, in concreto, la vigente disciplina dei sette Ordinariati di questo tipo attualmente esistenti.

Infine vi sono le Prelature personali, la cui disciplina è definita nelle linee di principio dai canoni 294-297 del codice, ma è poi rimessa ai singoli statuti per le

---

8. In merito si veda J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in «Jus Ecclesiae» (1994) 3s.; Id., *Le circoscrizioni personali*, in «Fidelium iura» 4 (1994) 207s.

norme di dettaglio ed applicative. Al riguardo, come noto, la competente autorità ecclesiastica è intervenuta con la cost. ap. *Ut sit*, del 28 novembre 1982 e promulgata il 19 marzo 1983, con la quale è stata eretta la Prelatura personale di ambito internazionale dell'Opus Dei e sono stati formalmente promulgati gli statuti della stessa Prelatura (o *Codex iuris particularis Operis Dei*). Giova notare che, a differenza di quanto previsto dalla cost. ap. *Spirituali militum curae*, nel caso della Prelatura personale Opus Dei non ricorre un'esplicita assimilazione al regime giuridico della Diocesi. Tuttavia in base alla cost. ap. *Ut sit* ed agli statuti di questa Prelatura, sembrano sussistere gli elementi costitutivi che legittimano quell'assimilazione *in iure* alle Diocesi, prevista dal can. 368, e cioè: la porzione del popolo di Dio, il presbiterio e l'Ordinario proprio come pastore. In particolare si deve notare che il Prelato è un Vescovo che ha una potestà personale, ordinaria e propria sui fedeli incorporati nella Prelatura, pur non esercitando una giurisdizione esclusiva ma cumulativa, come del resto accade in ogni giurisdizione personale.

##### 5. Osservazioni conclusive

In conclusione due brevi osservazioni.

La prima sta nella constatazione, peraltro già oggetto di attenzione nella cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, secondo cui ciò che costituisce la novità fondamentale del Concilio Vaticano II, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce specularmente la novità del codice canonico del 1983. Ma occorre sottolineare il primato della ragione pastorale che anima tutte le innovazioni apportate dalla nuova codificazione alla tradizionale disciplina ecclesiastica e, più in generale, che è sottesa a tutta la nuova codificazione. Un primato della ragione pastorale che, a ben vedere, è valore che anima tutti quanti i principi direttivi della codificazione e che si comprende appieno se si considerano gli stretti nessi che, tra i documenti del Vaticano II, legano la costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* alla costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*. Un documento, quest'ultimo, che non guarda più alla Chiesa come *societas iuridice perfecta* chiusa nella solidità e coerenza del proprio ordinamento giuridico, ma protesa come mai verso il mondo, un mondo spesso lontano e segnato dalla secolarizzazione, nell'«ansietato desiderio» —per usare un'incisiva espressione di Caterina da Siena— di portargli Cristo e di portarlo a Cristo.

La seconda osservazione è che se la codificazione armonizza la disciplina canonica agli insegnamenti conciliari ed ai principi direttivi per la revisione posti dal Sinodo dei vescovi del 1967, tuttavia non sembra sempre cogliere appieno le potenzialità racchiuse negli uni e negli altri. Esempio in questo senso appare proprio l'attuazione del n. 8 dei *Principia*, rispetto alle disposizioni dettate dal can. 372,

Giuseppe dalla Torre

relativo alle Chiese particolari territoriali o personali. E ciò per due precise ragioni: la prima, in quanto il § 2 del can. 372 sembra ridurre, rispetto ai *Principia*, i criteri giustificanti l'erezione di Chiese particolari personali; la seconda, in quanto il codice sembra distinguere e disarticolare di nuovo strutture organizzative dell'*ordo* e concrete configurazioni della Chiesa particolare in due ambiti ben definiti, quali quello degli Ordinariati militari, da un lato, e quello delle Prelature personali dall'altro. In altre parole è singolare dover rilevare che per un verso il codice colloca la disciplina delle Prelature personali al di fuori della parte seconda del secondo libro, intitolata *De Ecclesiae constitutione hierarchica*; per altro verso tuttavia conferisce al Prelato poteri che sono da ricondurre — e che il codice stesso riconduce (cfr. cann. 295 § 1, 134 § 1, 368) — nell'ambito della costituzione gerarchica della Chiesa<sup>9</sup>.

Giuseppe dalla Torre  
Ordinario di diritto ecclesiastico  
Libera Università Maria SS. Assunta-Lumsa  
Via della Traspontina, 21  
I-00193 Roma  
lumsa.rettorato@flashnet.it

---

9. Per maggiori approfondimenti al riguardo rinvio a G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in AA.VV., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico*, cit., pp. 561s.